

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sen. Angelo Muzio



IL SEGRETARIO
Dott. Pierangelo Scagliotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune di Frassineto Po il
- 4 AGO. 2015 per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. ai sensi dell'art.

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Frassineto Po, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI FRASSINETO PO PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 30/07/2015

Sessione ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 21,15 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale essendo presenti i signori:

	Presente	Assente
Angelo Muzio Sindaco	x	
Simone Gay Consigliere	x	
Gian Marco Argentero Consigliere		x
Edoardo Muzio Consigliere	x	
Alberto Muzio Consigliere	x	
Daniela Zanarotto Consigliere	x	
Marco Pitzus Consigliere	x	
Matteo Ferrando Consigliere	x	
Mario Garrone Consigliere	x	
Roberto Bottazzi Consigliere	x	
Giampiero Gillone Consigliere	x	

Presiede il Sindaco Sen. Angelo Muzio

Assiste il Segretario Comunale Dott. Pierangelo Scagliotti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione della legge 05/05/2009 n. 42, con il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Richiamato l'articolo 1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10 comma 4-*quater* del D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 06/06/2013 n. 64 il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
- che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
- la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo per l'anno 2013, pari a 4.717,9 milioni di euro e per l'anno 2014 a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito convenzionale ad aliquote di base determinate dal Mef, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

La legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 27/12/2013 n. 147) ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di imposta municipale propria (IMU).

A decorrere dal 1° gennaio 2014, infatti, risulta che:

- l'imposta non è più dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari "di lusso", censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per tutte le altre tipologie di immobili, quindi, l'IMU dovrà essere pagata nei modi e termini ordinari;
- il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), la cui base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, si applica a tutti i fabbricati posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU;
- il comma 707, lett. a), b), c) e d) dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha disposto che l'IMU è applicata "a regime", a decorrere dal 2013, in tutti i Comuni sul territorio nazionale; l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, infatti, prevedeva che l'IMU fosse istituita in via sperimentale dall'anno 2012 e fino al 2014 e che la sua applicazione a regime decorresse dal 2015;

- è stata eliminata la maggiorazione della detrazione pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni;
- come già previsto dall'art. 4 comma 5 lett. f) del D.L. n. 16/2012, i Comuni possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare:
 - posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- i Comuni possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In questo caso gli enti locali possono prevedere che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- l'imposta, inoltre, non è dovuta per:
 - gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008;
 - un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- sono esenti dall'imposta, infine, ai sensi del comma 708 della predetta legge di stabilità, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-*bis* del D.L. n. 557/93 (convertito in legge n. 133/94);
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 13 comma 5 del d.l. n. 201/2011 per la determinazione della base imponibile dell'IMU dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, è ridotto da 110 a 75;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 06/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Aliquota/detrazione	Misura
Abitazione principale (A/1, A/8, A/9)	0,5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0%
Unità immobiliari, concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale	0,76%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,76%
Aliquota ordinaria	0,96%
Fabbricati a disposizione	0,96%
Unità immobiliari destinate a prima casa per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,40%
Unità immobiliari destinate a prima casa per le quali sia stata presentata S.C.I. A. asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,40%
Unità immobiliari per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,76%
Unità immobiliari per le quali sia stata presentata S.C.I. A. asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,76%

Fabbricati categoria D	0,20%
Aree edificabili	0,96%
Terreni agricoli	1,06%
Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8, A/9)	€ 200,00

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 29/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, come modificata ed integrata con deliberazione C.C. n. 5 dell'8/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)";

Visti:

- l'articolo 172 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto inoltre l'articolo 13 comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10 comma 4 lettera b) del D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 06/06/2013 n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Vista la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 1 comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) e di cui all'articolo 1 comma

380 della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6% per le sole unità immobiliari di lusso censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1 comma 380 lettera g) della legge n. 228/2012);
- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 legge 23/12/1996 n. 66 e art. 13 comma 10 D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011);
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13 comma 10 D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011);
 - aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, nei limiti di legge, a condizione che la utilizzino come abitazione principale.

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29/04/2013 e n. 2/DF del 23/05/2013;

Analizzate le problematiche sopra evidenziate e ritenuto che per assicurare il pareggio di bilancio occorra confermare le aliquote fissate per l'anno 2014;

Ritenuto pertanto di confermare, per l'anno 2015, le aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria come sopra riportate;

Visto che sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse, degli incassi IMU 2012 e degli effetti delle disposizioni contenute nel D.L. n. 102/2013, il gettito IMU stimato per l'anno 2015 ammonta a € 540.000,00 da cui si deve decurtare la quota per trasferimento allo Stato delle risorse del Fondo di solidarietà comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dopo ampio dibattito;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione C.C. n. 31 in data 29/10/2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario e tributario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'esito della votazione: presenti e votanti n. dieci - voti favorevoli sette, contrari zero, astenuti tre (Bottazzi, Garrone, Gillone) espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- di fissare le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015, nel modo seguente:

Aliquota/detrazione	Misura
Abitazione principale (A/1, A/8, A/9)	0,5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0%
Unità immobiliari, concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale	0,76%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,76%
Aliquota ordinaria	0,96%
Fabbricati a disposizione	0,96%
Unità immobiliari destinate a prima casa per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,40%
Unità immobiliari destinate a prima casa per le quali sia stata presentata S.C.I. A. asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,40%
Unità immobiliari per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,76%
Unità immobiliari per le quali sia stata presentata S.C.I. A. asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,76%
Fabbricati categoria D	0,20%
Aree edificabili	0,96%
Terreni agricoli	1,06%
Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8, A/9)	€ 200,00

2. Di precisare che l'aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D è composta dall'aliquota dello 0,20% di competenza comunale e dall'aliquota dello 0,76% di competenza statale, ai sensi dell'art. 1 comma 80 lettera g) della L. 228/2012.
3. Di stimare in € 540.00,00 il gettito complessivo dell'IMU (imposta municipale propria) per l'anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate.
4. Di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 comma 13-bis del D.L. 06/12/2011 n. 2011 (L. n. 214/2011) mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360.
5. Di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.L. 31/08/2013 n. 102 (convertito in L. n. 124/2013).